

Si tratta dunque di una Società che gestisce un pubblico servizio la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza (C.d.S. Sez. IV, 20/11/2001 n° 5873, C.d.S. Adunanza Plenaria, 5/9/2005, n° 5), trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale e comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), L. n° 241/90).

Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di una Società che opera sull'intero territorio nazionale, l'Ufficio riteneva che la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di accesso spettasse alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e non allo scrivente.

Le medesime considerazioni venivano accolte dalla nominata Commissione la quale, entrando nel merito della questione, riteneva accessibili i documenti richiesti.

Infatti, con parere adottato il 20/12/2006 invitava la Società coinvolta a voler garantire l'accesso, atteso che i lavori di costruzione dell'elettrodotto si svolgevano sul territorio del Comune ricorrente e che il medesimo era titolare di una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti considerando anche l'ampiezza riconosciuta all'accesso in maniera ambientale.

8.12.4. Anche le società partecipate che gestiscono un pubblico servizio locale sono sottoposte alla disciplina sull'accesso

Un cittadino inviava allo Scrivente una nota con la quale chiedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L. n° 241/90, il riesame del silenzio – rifiuto, opposto da una società a cui un'Amministrazione provinciale aveva affidato lo svolgimento del servizio di verifica degli impianti termici.

In merito alla richiesta di accesso agli atti, intesa ad ottenere la documentazione relativa al disciplinare di servizio che regola l'attività di verifica degli impianti

termici, la Direzione Tecnica della Società, invitata dall'Ufficio ad esprimere chiarimenti in merito, riteneva che una Società di diritto privato non poteva essere sottoposta agli obblighi di cui alla legge n° 241/90.

Veniva fatto rilevare che la medesima società è l'organismo cui la Provincia ha affidato lo svolgimento del servizio di verifica impianti termici nel proprio territorio provinciale, ex legge n° 10/91, D.P.R. 422/93, svolgendo in tal modo comunque un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale.

Nella nuova formulazione dell'art. 22 comma 1 lett. e) (così come sostituito dall'art. 15 della L. n° 15/2005) si definisce per "Pubblica Amministrazione" tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Trattandosi di figura soggettiva rientrante nel novero di quelle nei cui confronti il diritto di accesso può essere legittimamente esercitato, resta da chiarire se tale diritto possa essere esteso a tutta la documentazione posseduta dalla Società o possa essere limitato soltanto ad alcuni dei documenti richiesti.

La soluzione del problema di carattere generale è sicuramente positiva; la concorde giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (tenuto anche conto che lo stesso legislatore – con l'art. 18 della L. n° 887/1984 – ha creato Società per Azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di Società di Capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico), ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità – di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato – in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

In tale quadro generale, dal momento che un Ente pubblico istituzionale come

la Provincia non può che perseguire fini di pubblico interesse, la circostanza che la Provincia stessa partecipi, in misura pressoché totalitaria, al capitale di una S.p.A. costituita per ottimizzare l'intervento pubblico nel settore della verifica degli impianti termici, significa che l'Amministrazione provinciale ha riconosciuto a tale Società l'idoneità a soddisfare i relativi interessi pubblici.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. deve ritenersi – in via di principio – accessibile, resta da determinare se tale accessibilità possa subire delle eccezioni.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto di accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale", e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza.

Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee all' "attività amministrativa" – e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico – e che la società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15/01/1998 Causa – C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e dall'altra, l'accessibilità dei documenti attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso.

Pertanto, coerentemente con l'impostazione sopra detta, la costituzione di una S.p.A. per la gestione di servizi pubblici locali, qualora si renda opportuna in relazione alla natura e all'ambito territoriale dei predetti servizi pubblici locali, costituisce un modello organizzativo e gestionale non alieno ai connotati e alle finalità sostanzialmente pubblicistici, perché ai fini dell'identificazione di un soggetto pubblico la forma societaria assume veste neutrale ed inoltre il perseguimento di uno scopo pubblico non è di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo di cui all'art. 2247 del C.C..

Nel caso di specie, poiché l'interessato aveva, tra l'altro, dimostrato un interesse qualificato ai sensi dell'art. 22 della L. n° 241/90 e la documentazione richiesta faceva riferimento esclusivamente all'attività amministrativa e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico della Società, lo Scrivente provvedeva a notificare alla stessa la decisione con la quale si definiva la legittimità dell'istanza di accesso agli atti.

Tale decisione veniva accolta dalla nominata Società che concedeva all'interessato l'estrazione di copia degli atti richiesti.

8.12.5. Concorso pubblico: il voto numerico è sufficiente ad esprimere il giudizio della Commissione

Un partecipante ad un concorso pubblico aveva richiesto l'intervento dello Scrivente ai sensi dell'art. 25 della L. n° 241/90 in quanto la Commissione d'esame si era rifiutata di fornire ulteriori chiarimenti e motivazioni sul voto numerico assegnato allo stesso.

Al riguardo, si precisava che la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato sostiene che il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico

discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Pertanto, la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo espletato da quest'ultima.

Inoltre, la stessa giurisprudenza ha precisato che un più puntuale dovere di motivazione sorge da un lato, allorché vi sia un contrasto rilevante tra i punteggi attribuiti dai membri della Commissione, tale da configurare una contraddittorietà intrinseca del giudizio della Commissione stessa e, dall'altro, qualora la Commissione non abbia predeterminato i criteri di massima.

Al momento, un isolato orientamento assunto dal Consiglio di Stato (Sentenza Sez. III n. 2331 del 30.04.03), sostiene che l'attribuzione del voto numerico alle prove di esame soddisfa l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. n° 241/90, allorché ad esso si accompagnino quantomeno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire "ab externo" la motivazione del giudizio valutativo.

Infine, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 466 del 3.11.2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L. n° 241/90, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l'obbligo della valutazione delle prove in modo diverso dall'attribuzione del punteggio numerico.

Poiché nel caso di specie non sembrava esserci un contrasto tra i punteggi assegnati dai membri della Commissione, tale da rendere necessaria una più puntuale motivazione, si riteneva non accoglibile la richiesta.

8.12.6. Anche i documenti preparatori e propedeutici sono soggetti all'accesso

Si rivolgeva al Difensore civico un cittadino per il riesame di un provvedimento con il quale un Comune aveva disposto il differimento di accesso ad alcuni atti relativi ad una concessione edilizia senza peraltro fornire motivazioni in merito.

Inoltre veniva precisato dall'istante che alcuni dei documenti richiesti, successivamente rilasciati, non erano, tuttavia, completi di tutti i relativi allegati.

Si faceva, preliminarmente, rilevare che la documentazione rilasciata risultava essere carente anche rispetto alla nota a firma del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune nella quale era reso noto l'elenco della documentazione necessaria per l'istruttoria del permesso di costruire.

Inoltre, l'elenco dei documenti di cui alla nota sopraddeata, non era comunque da ritenersi esaustivo, ma soltanto indicativo in quanto l'art. 10 del Regolamento edilizio del Comune prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere particolari costruttivi e decorativi..... nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Veniva rammentato, altresì che non può giustificarsi in alcun modo la sottrazione all'accesso dei documenti preparatori o propedeutici di documenti finali in quanto il rapporto di strumentalità tra atti della serie procedimentale non figura quale presupposto dell'esercizio del diritto di accesso.

Si precisava che il caso in questione, tra l'altro, concernendo il diritto del cittadino di accedere ai documenti del proprio Comune, è soggetto non alla disciplina generale della L. n° 241/90, ma a quella particolare della L. 17/8/42, n° 1150, che all'art. 31, comma 8, stabilisce che "chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali delle concessioni edilizie e dei relativi atti di progetto", e del D.Lgs. n° 267/2000, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, art. 10.

In particolare, secondo quest'ultima disposizione, il cittadino può accedere agli atti amministrativi dell'Ente locale di appartenenza per soddisfare qualunque tipo di interesse e senza necessità di motivare le ragioni della richiesta.

Infatti l'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra nominato, a differenza di quella richiesta in base al Capo V della L. n° 241/90, non necessita di motivazione, in quanto l'accesso è attribuito al cittadino elettore al fine di esercitare un controllo "politico" nei confronti del corpo rappresentativo dell'Ente locale (C.d.S. 1/6/98 n° 718).

Unici limiti al diritto del cittadino di accedere agli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale di appartenenza sono la segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge e la tutela della riservatezza dei terzi.

Si riteneva, pertanto, legittimo il diritto dell'istante, quale cittadino, ad accedere agli atti dell'Amministrazione comunale senza necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse connesso alla situazione giuridicamente rilevante.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui è illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione comunale all'istanza di accesso del ricorrente volta a prendere visione di una concessione edilizia e dei documenti ad essa allegati su presupposto che l'istanza risultava carente di motivazioni relative al legittimo interesse del richiedente, ben potendo questi, anche ai sensi dell'art. 31 della L. n° 1150/1942, prendere visione dei suddetti documenti.

Per quanto concerne il procedimento con il quale l'Amministrazione comunale aveva disposto il differimento senza darne alcuna motivazione, veniva precisato che l'art. 9 del Regolamento recante "Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al DPR n° 184 del 12/04/06 prevede che il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente una temporanea tutela degli interessati di cui all'art. 24, comma 6, della legge o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione

ai documenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

8.12.7. Il diritto di accesso prevale sulla privacy se collegato al diritto di difesa

Un medico ricorreva al Difensore civico per il riesame del provvedimento di accoglimento parziale adottato dal Dirigente dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di una ASL, in merito alla richiesta di accesso agli atti relativi all'estrazione di copia di "consegna infermieristica" del reparto di Geriatria, relativa al rapporto-consegna pomeriggio notte e rapporto notte, dai quali risultava che il medesimo era in servizio quale guardia medica presso il detto reparto.

Lo stesso Dirigente specificava i motivi per i quali la richiesta di accesso era stata accolta solo parzialmente, e cioè che gli stessi atti contenevano dati sensibili relativi allo stato di salute del paziente, richiamando quanto affermato dal garante della Privacy.

Al riguardo si faceva presente innanzitutto che nell'istanza di accesso il medico aveva chiarito che l'acquisizione della predetta documentazione era indispensabile per poter validamente resistere nel giudizio intentato nei suoi confronti dallo stesso paziente cui, tra l'altro, la documentazione richiesta si riferiva.

Pertanto, dalle motivazioni fornite dall'istante per l'esercizio del diritto di accesso, si riteneva che in capo allo stesso si potesse riscontrarsi l'interesse per la tutela di una particolare situazione giuridicamente rilevante quale quella peraltro, di rango costituzionale, del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

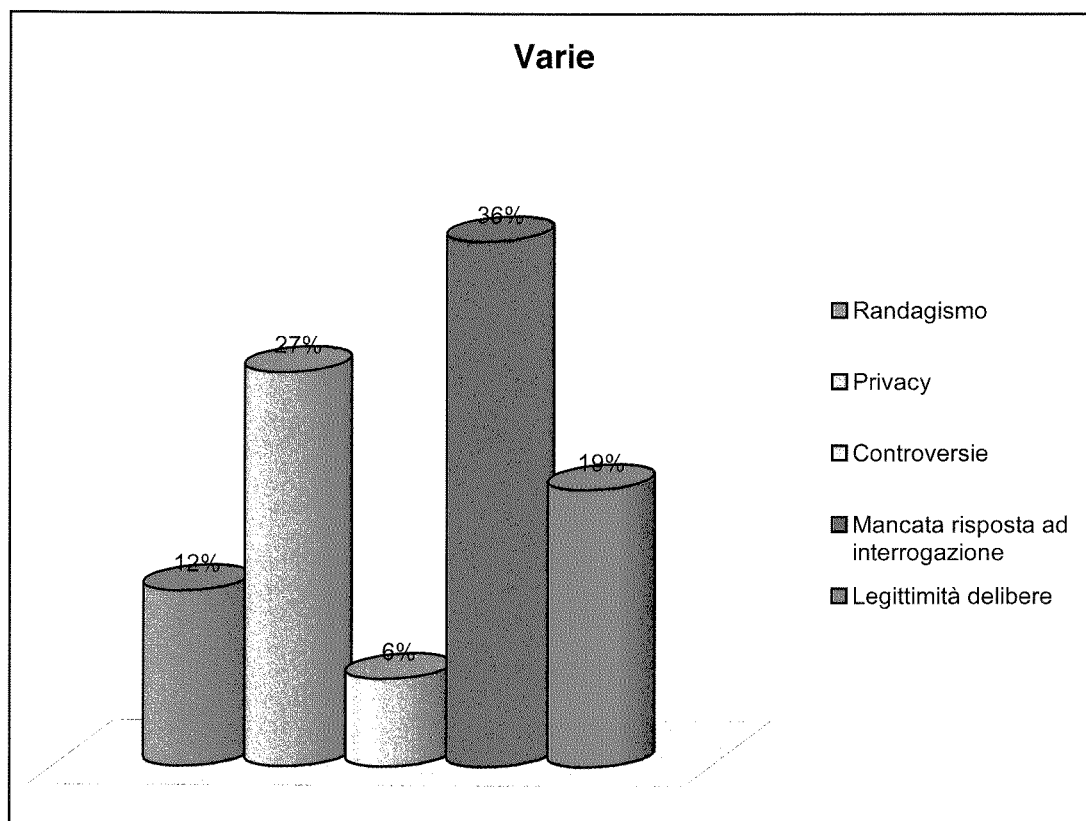
La giurisprudenza è costante nel ritenere che in tema di accesso ai documenti amministrativi, il relativo diritto prevalga ogni qualvolta l'accesso si appalesa

strettamente funzionale alla difesa giudiziale o no dei propri interessi (C.d.S. Sez. V n° 923/98, e n° 519/99 – Sez. VI n° 5818/02 e n° 5516/02).

La stessa interpretazione giurisprudenziale ha sempre coniugato il criterio della prevalenza delle ragioni difensive alla presenza di uno specifico nesso – da dimostrare in relazione al caso concreto – che colleghi gli atti e i documenti (per i quali si chiede l'accesso), alla persona dell'istante (C.d.S. Sez. VI n° 1288 del 1.10.96 - Sez. V n° 45 del 19.1.99).

Veniva fatto rilevare altresì, che nel caso di specie, se è vero che l'accesso era stato richiesto nella prospettiva di un pieno esercizio del diritto di difesa in seno ad un giudizio di tipo risarcitorio, nel quale sono prevalentemente in gioco posizioni di tipo patrimoniale, era vero anche, d'altra parte, che il rischio di compromissione della sfera riservata del paziente era oltremodo ridotto: si consideri infatti che tra i titolari dei diritti confliggenti nella vicenda amministrativa, innescata dall'esercizio dell'actio ad exhibendum era già in corso di svolgimento un giudizio nel quale lo stesso paziente aveva azionato una pretesa patrimoniale avente la premessa proprio nel suo stato di salute.

Pertanto, poiché le condizioni di salute del paziente costituivano il fondamento stesso dell'azione in giudizio, non poteva non ritenersi in dubbio, alla stregua di una valutazione in concreto, il carattere davvero minimo del grado di coinvolgimento della dignità e della privacy del medesimo.

8.13. VARIE

Anche quest'anno il Difensore civico è intervenuto sulle problematiche relative alla dialettica tra i vari Gruppi politici all'interno degli organi di Governo locali.

L'Ufficio è intervenuto di propria iniziativa sul problema del randagismo, richiamando l'attenzione delle autorità competenti.

8.13.1. Randagismo: un problema mai risolto

Ogni anno in Abruzzo si registra un preoccupante aumento del fenomeno di abbandono di animali domestici. Al contrario di quanto si crede il fenomeno dell'abbandono non si concentra solo nella stagione estiva, ma in realtà avviene tutto l'anno.

Per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici, sono state approvate, oltre alla legge nazionale 281 del 1991, numerose leggi regionali che affidano alle Amministrazioni comunali compiti di tutela degli animali e precise responsabilità nella prevenzione del randagismo.

A distanza di molti anni dall'emanazione della legge, la normativa nazionale è ancora ampiamente disattesa ed è proprio intorno a questo vuoto che si è sviluppato il fenomeno del randagismo.

Nel 2006 molti cittadini del capoluogo si sono rivolti al nostro Ufficio segnalando aggressioni da parte di cani abbandonati a persone adulte e a bambini, non soltanto nelle zone periferiche della città, ma anche nei centri storici.

Il Difensore civico regionale è intervenuto presso l'Azienda Sanitaria Locale e presso il Comune per sensibilizzare queste strutture alla risoluzione della problematica.

Sia la ASL che il Comune hanno dichiarato che erano in corso incontri ai quali erano stati invitati anche i rappresentanti delle associazioni degli animalisti per cercare insieme una soluzione.

Mettere in atto, e al più presto, un'adeguata campagna di sensibilizzazione sui temi dei diritti degli animali e sostenere i volontari, intervenendo direttamente per la

tutela degli animali e promuovendo azioni legali nei casi di maltrattamento, è forse l'unica soluzione per affrontare alla radice il problema del randagismo.

Una battaglia di civiltà dunque, da affrontare in collaborazione con le varie associazioni che si occupano della tutela degli animali.

Un ruolo attivo può e deve essere svolto dai cittadini: abbandonare un cane è un reato punito dalle leggi dello Stato (legge n. 189/04).

Ogni persona ha la possibilità ed il dovere di denunciare alle Forze dell'Ordine chi ha abbandonato, chi maltratta un animale e chi non registra il proprio animale all'anagrafe canina.

Abbandonare un animale è soprattutto un reato "morale", un gesto di profonda inciviltà che come tale non può e non deve essere lasciato passare in silenzio.

Per questo, se tutti saremo in grado di ascoltare la nostra coscienza, potremo fermare tutti coloro che considerano un animale soltanto una cosa da usare finché si vuole per poi gettarlo sul ciglio di una strada qualunque.

I dati emersi relativi alla problematica sottesa da questa indagine devono farci riflettere su un aspetto da non sottovalutare: la crudeltà verso gli animali può essere un indicatore di disagio psicologico, per esempio di una situazione familiare ed ambientale particolarmente problematica.

Il 10 dicembre è stato proclamato Giornata Internazionale per i Diritti degli Animali, sforziamoci di ricordarcene più spesso.

8.13.2. Richiesta parere sulla legittimità di un appalto disposto da un Comune

Un gruppo consiliare inviava al Difensore civico una nota con la quale veniva richiesto un parere di legittimità relativamente ad una delibera adottata

dall'Amministrazione comunale che ratificava l'atto di transazione tra la medesima ed una cooperativa per il servizio di RR.SS.UU..

In particolare venivano posti i seguenti quesiti:

1. se era ammissibile un lavoro diverso da quello per cui si era svolta una gara regolare;
2. se era possibile che i costi per lo svolgimento del servizio potessero aumentare oltre il quinto d'obbligo;
3. se era possibile prorogare il servizio per altri due anni.

Al riguardo veniva preliminarmente ribadito che, in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della L.r. n° 126/95, gli Amministratori degli Enti Locali non possono ricorrere al Difensore civico regionale e che lo stesso, ai sensi dell'art. 16 della legge n° 127/97, esercita nei confronti degli Enti pubblici solo funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione o di informazione e non quella di controllo o di verifica della legittimità degli atti adottati dagli Enti stessi.

Tuttavia, a puro titolo collaborativo, venivano esposte le seguenti considerazioni:

1. i contratti di appalto, che in via generale sono regolati dal capitolato d'onere (o dal disciplinare di gara), possono essere modificati dall'Amministrazione appaltante (con l'accettazione o meno della ditta aggiudicataria), qualora nel corso dell'appalto sopraggiungano cause od evenienze (impreviste ed imprevedibili all'atto dell'indizione della gara), che comportino la variazione dell'oggetto dell'appalto, ovvero per sopravvenute eccezionali ragioni di pubblico interesse, a condizione comunque che ricorrano sempre i presupposti della convenienza e della vantaggiosità per l'Ente; (vedasi anche art. 24 D.Lgs. n° 157/95 e Sentenza C.d.S. Sez. V, 19.11.1994 n° 1339);
2. il quinto d'obbligo, negli appalti pubblici, costituisce un vincolo per la ditta assuntrice dei servizi (o dei lavori), mentre la stazione appaltante può

derogarvi (per i motivi sopra specificati), salvo poi vedere se la stessa impresa accetti o meno tali modifiche e la prosecuzione del rapporto.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della L. 24.12.93, n° 537 (come modificato dall'art. 44 della L. 724/94), che consentiva il rinnovo dei contratti, è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, della L. 18.04.05, n° 62, per cui in base al comma 2 di quest'ultima norma, allo stato attuale, "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", (vedasi al riguardo anche la Sentenza del TAR Puglia – Sez. II di Lecce n° 3929 del 03.08.2005).

8.13.3. Presunta violazione della privacy sulla "proposta di ricovero ordinario programmato"

Numerosi cittadini si rivolgevano a questo Ufficio per segnalare che presso una Azienda Sanitaria Locale era in uso uno schema di "proposta di ricovero ordinario programmato" che non sarebbe stato conforme alla normativa sulla privacy.

Tali rimostranze riguardavano in particolare il fatto che tale schema conteneva la richiesta di informazioni relative allo stato civile e al titolo di studio, alle quali la persona sottoposta a ricovero era tenuta a rispondere.

In proposito si è fatto presente che i dati oggetto di trattamento devono essere, secondo quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003):

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con altri scopi;
3. esatti e, se necessario, aggiornati;
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

Pertanto, essendo opinione dello Scrivente che le informazioni contenute nella proposta di ricovero in parola non costituissero dati strettamente pertinenti alle finalità per le quali venivano raccolti – e che quindi eccedessero le finalità medesime - si è provveduto a far presente ai vertici dell'Azienda Sanitaria coinvolta tali considerazioni invitando la medesima a voler riesaminare lo schema di proposta di ricovero.

Il Dirigente Sanitario faceva presente che le motivazione per le quali nella scheda in questione fossero contenute le notizie relative al titolo di studio e allo stato civile del paziente, derivavano dal fatto che vi era stata una direttiva in merito impartita dalla Direzione regionale della Sanità, che in linea con quanto previsto dal D.M. 380/2000, conferisce la possibilità alle Regioni e alle Province Autonome di prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione o di ricovero.

Al riguardo, lo Scrivente ha ritenuto comunque che ogni Azienda ospedaliera, pur uniformandosi alle direttive impartite dalla Regione, non può esimersi dal rendere edotti gli utenti sulle motivazioni relative alla raccolta dei dati e soprattutto sulla facoltà di ciascun paziente di rispondere o meno ai dati richiesti che esulino il contenuto minimo, in questo caso della proposta di ricovero programmato.

8.13.4. I rappresentanti di maggioranza e di minoranza devono essere espressione dello schieramento che li ha eletti

Alcuni Consiglieri di minoranza di un'Amministrazione comunale si rivolgevano al Difensore civico avanzando una serie di dubbi sulla legittimità del procedimento relativo alla nomina dei rappresentanti di minoranza in seno al Consiglio Direttivo di due Istituzioni.

In particolare, gli interessati affermavano che i componenti della maggioranza, nell'eleggere i rappresentanti di minoranza, avevano disatteso le designazioni fatte dalla stessa – così come previsto dagli Statuti delle Istituzioni sopracitate (art. 5) e come tra l'altro era evidenziato nelle deliberazioni prodotte dai Consiglieri attentamente esaminate dallo Scrivente.

Al riguardo si precisava che – posto che il principio di eguale tutela di tutte le minoranze è un connotato unificante e qualificante di tutte le democrazie moderne – deve essere sempre ricercato il punto in cui il principio maggioritario flette per assicurare alle minoranze la possibilità di espressione ed il contributo nelle scelte.

Infatti - come è stato ribadito dalla giurisprudenza e come appare evidente sul piano logico – l'elemento centrale per poter affrontare la questione sta nel fatto che il rappresentante della minoranza deve possedere effettivamente il requisito della rappresentatività e quindi deve promanare ed essere legittimato in tal senso dalla minoranza stessa.

Tra l'altro, tale rapporto di fiducia, o meglio di rappresentatività tra l'eletto e il suo schieramento, deve permanere anche nei comportamenti che lo stesso eletto assume nelle decisioni fondamentali dell'organo deliberante, nel senso che non può porsi in